

Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Pratico-Valutativo nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia

ART.1

Lo/la studente/studentessa può svolgere il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) previsto dall'ordinamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e normato dal D.M. 651 del 5/07/2022, dopo aver frequentato tutti i corsi di base obbligatori dei primi tre anni; pertanto, il TPV può essere iniziato solo dopo la conclusione delle lezioni del secondo semestre del terzo anno di corso.

In dettaglio, lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- aver acquisito almeno 160 CFU, derivanti unicamente dal superamento degli esami di profitto, escluse la lingua inglese B2 e le abilità informatiche, ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- aver superato due esami caratterizzanti, di cui uno del SSD Chimica Farmaceutica (SSD CHEM-07/A) e uno di Farmacologia (SSD BIOS-11/A);
- aver ottenuto la frequenza ad almeno un corso di un insegnamento del SSD Tecnologia Farmaceutica (CHEM-08/A);
- aver frequentato i corsi generali e specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere la relativa attestazione finale;
- avere acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera nonché del tutor professionale e del tutor ospitante

ART. 2

Il TPV deve essere svolto presso una farmacia di comunità e/o una farmacia ospedaliera. Il TPV può essere svolto in una struttura del territorio nazionale o in uno Stato estero anche all'interno di programmi di mobilità internazionale, in entrata o in uscita, o di accordi bilaterali tra università. Nel caso di tirocinio all'estero, il periodo non deve superare tre mesi (i tre mesi rimanenti devono essere svolti in Italia).

La scelta della farmacia è a discrezione dello studente, dopo aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia di comunità e/o della farmacia ospedaliera, nonché del/della tutor professionale e del/della tutor accademico.

Qualora tra il responsabile legale, il socio o il dirigente responsabile della farmacia ospitante e lo studente/la studentessa richiedente sussistano legami di parentela o di affinità entro il 2° grado, non sarà possibile attivare il tirocinio.

ART. 3

La farmacia che accoglie gli studenti/le studentesse in tirocinio deve aver sottoscritto l'atto di adesione al protocollo FOFI/CRUI, secondo le indicazioni dell'ordine provinciale di riferimento. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista strutturato a tempo pieno; pertanto, ogni tutor farmacista può seguire un solo tirocinante alla volta.

ART. 4

Il TPV, secondo la Direttiva 2005/36/CE, il D.M. 651/2022, il D.M. 1147/2022 e il D.M.1649/2023, ha una durata di 6 mesi, anche non continuativi, per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (CFU).

Non può essere svolto nei mesi in cui lo studente/la studentessa ha l'obbligo di frequenza delle lezioni e/o dei laboratori dei corsi che gli competono, né durante il periodo di tesi sperimentale.

Secondo il D.M. 651/2022, il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi, in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.

ART. 5

Lo studente/la studentessa deve presentare la documentazione relativa all'avvio del tirocinio, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio competente dell'Ateneo.

ART. 6

Il/la tutor professionale è un/una farmacista iscritto/a all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato/a dal/dalla titolare direttore/direttrice della farmacia ospitante e dipendente della stessa, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il/la tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Il/la tutor professionale svolge i seguenti compiti:

- a) seguire lo studente/la studentessa nel tirocinio ed interagire con il/la tutor accademico/a per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
- b) concordare con il/la tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;
- c) curare e accertare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
- d) certificare sul "Diario del/della tirocinante" l'effettivo impegno orario del/della tirocinante e trascrivere una sintesi periodica dell'attività svolta.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il/la tirocinante:

- a) indossa il camice bianco con un cartellino identificativo indicante la qualificazione di tirocinante, rilasciato dall'Ordine professionale della provincia nel cui territorio è ubicata la farmacia ospitante;
- b) fornisce al/alla tutor professionale, con cadenza periodica, una reportistica dell'attività svolta, al fine di consentire la verifica dell'apprendimento e l'aggiornamento del diario del/della tirocinante;
- c) si attiene alle norme di tutela della privacy, garantendo la riservatezza dei dati, delle informazioni e delle conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7

Al termine del TPV, il/la tirocinante deve completare il Diario del/della tirocinante con le relazioni da condividere con il/la tutor accademico/a e presentare agli Uffici di Ateneo competenti la domanda per sostenere la Prova Pratica Valutativa (PPV), propedeutica all'esame di laurea.

Al momento della PPV lo studente dovrà presentare il "Diario del/della tirocinante".

La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno al corso di studio, di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato/della candidata per l'abilitazione all'esercizio della professione e verte sugli ambiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del D.M. 651/2022 e del 2023 (la deontologia professionale; la conduzione e lo svolgimento del servizio farmaceutico; la somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione; la gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente).

Per sostenere la PPV, è necessario aver presentato domanda di laurea e aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi.

ART.8

Ai sensi del D.M. 651/2022, la Commissione giudicatrice della PPV è costituita in modo paritetico da quattro componenti. Due componenti della commissione sono docenti universitari (due effettivi e due supplenti), di cui uno con funzione di presidente, designati dal Collegio Didattico del CLM a ciclo unico in Farmacia e due sono farmacisti (due effettivi e due supplenti), designati dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona, iscritti da almeno cinque anni all'Albo professionale.

La Commissione giudicatrice della PPV conferisce l'idoneità necessaria all'ammissione alla discussione della tesi di laurea e formula un voto che concorrerà alla definizione del punteggio di laurea, secondo lo specifico regolamento del Corso di studio.

Qualora la valutazione della PPV non fosse positiva, la Commissione può attribuire allo/a studente/studentessa un periodo aggiuntivo di tirocinio.

ART.9

I contenuti di base del TPV sono indicati all'art. 3 del “Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV)” stipulato dalla FOI e dalla CRUI, che fa parte integrante del presente Regolamento e al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.